

*originale per att*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/20/3/1386
Rif. Prot. n. 0687/27-b1a 14- Tan
del 24 maggio 2011

Roma, - 9 GIU. 2011

OGGETTO: Festività del 17 marzo 2011.
Indennità di presenza festiva.ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP
= R O M A =

Con riferimento alla nota sopradistinta concernente le problematiche connesse all'applicazione del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante "disposizioni per la festa del 17 marzo 2011", la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha richiamato il contenuto dell'ordine del giorno n. 9/4215/1 (posto in votazione ed approvato dalla Camera dei Deputati Assemblea), che ha impegnato il Governo "a valutare ogni opportuna iniziativa affinché (...) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano comunque prestato attività lavorativa il giorno 17 marzo 2011, o che si siano trovati in una delle condizioni di cui all'ultimo capoverso della premessa, siano fatti salvi i diritti discendenti dalla rispettiva disciplina del lavoro".

E' stato, inoltre, menzionato il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al trattamento economico da riconoscere ai dipendenti che hanno prestato attività lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011 ove viene evidenziato che "le prestazioni lavorative in esame potranno essere retribuite secondo le disposizioni contrattuali vigenti in materia di prestazioni lavorative nei giorni infrasettimanali, sia in caso di turni sia in quello di attività lavorativa prestata non in turno".

Ciò premesso, nelle more dell'emanazione di una disciplina attuativa dell'impegno di governo assunto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni:

- i dipendenti che abbiano prestato servizio nella giornata in questione avranno diritto al riconoscimento delle indennità di presenza festiva ed alla maggiorazione per l'eventuale lavoro straordinario, nonché al recupero della festività lavorata;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

- per il personale che, alla specifica data, si trovasse assente per qualsiasi impedimento legittimo, l'assenza dal servizio verrà valutata secondo le regole applicabili con riferimento ad una qualsiasi giornata festiva (ne consegue, ad esempio, che qualora il 17 marzo sia ricompreso in un periodo di congedo straordinario per malattia, nel computo del periodo di congedo in questione andrà ricompreso anche la specifica festività secondo i principi generali stabiliti nella circolare n. 333-A/9817.B(4), datata 15 aprile 1986;
- i dipendenti che, alla data del 17 marzo, avessero già fruito delle quattro festività festive dovranno riferire una di queste ad altro istituto normativamente previsto (quale, ad esempio, congedo ordinario, recupero riposo, riposo compensativo, ecc).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa

 Sp. 08. 6.11